COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FAUSTI

Seduta del 13/07/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma:
di aver stipulato il contratto di cessione del quinto n.***448 con l'intermediario in data 13/11/2013;

- -che, in sede di anticipata estinzione intervenuta in corrispondenza della rata n. 62 di 120, non sono stati restituiti gli oneri economici connessi al medesimo contratto in proporzione alle rate residue.

Chiede pertanto il rimborso, in base a specifica tabella, della somma complessiva di Euro 1.976,30 oltre interessi dall'estinzione al saldo ed € 321,00 per risarcimento del maggior danno coincidente con le spese di assistenza e consulenza

L'Intermediario ha prodotto le proprie controdeduzioni in cui eccepisce:
che il contratto in questione, stipulato il 13/11/2013, è stato estinto alla rata n. 62 di 120 con decorrenza 28/02/2019;

- di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo la somma di € 54,23 a titolo di ratei non maturati e di aver offerto in riscontro al reclamo l'ulteriore somma di € 748,54, non accettata dal cliente;

- la conformità del proprio operato in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia e la non applicabilità nel caso di specie della cd. sentenza Lexitor;
- la non ripetibilità della voce di costo "oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali" poiché riferita all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 60/73 ed alle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico, trattandosi di spese corrisposte a terzi o versate dalla scrivente all'erario e la disponibilità a fornire la prova degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori a dimostrazione che si tratta di spese distratte a terzi;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi (commissioni di intermediazione);
- che le commissioni di attivazione hanno natura up front e sono percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- di aver rimborsato in sede di estinzione anticipata la somma di € 16,82, con riferimento alle commissioni di attivazione, a titolo di mera liberalità;
- che, con riferimento alle commissioni di gestione, quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 37,41) è stato calcolato seguendo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato;
- la disponibilità, con riferimento alle commissioni di gestione, a rimborsare l'ulteriore somma di € 748,54 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- che le commissioni di istruttoria fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, quindi non hanno natura ricorrente a carico della cliente;
- che, quanto al rimborso delle spese legali, venga negato il diritto tenuto conto che la materia trattata non è particolarmente complessa e considerato il carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

Chiede quindi in via principale il rigetto del ricorso; in via di prima subordinata, di contenere il rimborso nella somma proposta di € 748,54; in via di ulteriore subordinata di decurtare quanto già rimborsato (€ 54,23).

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi

moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, inclusi i premi assicurativi (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 nonché Collegio di Coordinamento nelle riunioni del 12/10/2016 - decisioni nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16, del 11/11/2016).

Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front"; inoltre "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che "*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125* sexies *TUB, con riguardo ai costi* up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*.
Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.
Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front *ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*
Ciò significa che la riduzione dei costi up front *può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi in parte *up front* ed in parte *recurring*. In particolare per quanto concerne le commissioni di gestione, si applicherebbe il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento) quando il contratto rinvia espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, secondo interpretazione uniforme dei Collegi, si applica il criterio *pro rata temporis*. Nel caso in esame si osserva che sebbene il cliente abbia allegato il piano di ammortamento, la clausola contrattuale non contiene un espresso rinvio al piano di ammortamento: quindi si applica il criterio *pro rata temporis*. Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamento dei Collegi, la clausola di cui alla lettera E, per rivalsa di oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali, è da ritenersi *recurring* stante l'inclusione delle spese postali ed in mancanza di riferimenti alle spese di istruttoria.

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	**€ 21.005,48**	*Tasso di interesse annuale*	**8,55%**
Durata del prestito in anni	**10**	*Importo rata*	**261,00**
Numero di pagamenti all'anno	**12**	Quota di rimborso pro rata temporis	**48,33%**
Data di inizio del prestito	**01/01/2014**	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	**26,89%**

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				**450,00**	**Upfront**	**26,89%**	**121,01**		**121,01**
Commissioni di attivazione (B)				**1.096,20**	**Recurring**	**48,33%**	**529,83**	**16,82**	**513,01**
Commissioni di gestione pratica (C)				**120,00**	**Recurring**	**48,33%**	**58,00**	**37,41**	**20,59**
Oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e pos				**60,62**	**Recurring**	**48,33%**	**29,30**		**29,30**
Commissione di intermediazione (G)				**2.474,28**	**Upfront**	**26,89%**	**665,35**		**665,35**
			Totale						**1.349,25**

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo non corrisponde a quanto richiesto dalla parte ricorrente in quanto quest'ultima applica il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo richieste.
Per quanto riguarda gli interessi legali, gli stessi vengono riconosciuti a partire dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.
Infine, dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.349,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA